

## **FATTO**

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione del 15.2.2003 il fallimento GWA s.r.l. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Milano A.V., per sentirla condannare al pagamento di L. 235.386.000, corrispondenti al valore di beni sottratti alla società "in bonis" della quale era socia e amministratrice di fatto, e di L. 50.000.000 per il reato di bancarotta documentale, fatti per i quali la A. era stata già condannata a due anni di reclusione con sentenza passata in giudicato.

La convenuta, costituitasi, eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito azionato, "l'insussistenza di un giudicato rilevante ai fine della liquidazione del danno", la compensazione con crediti da lei vantati nei confronti della società, la non riferibilità dei beni "distratti" alla società e chiedeva comunque il rigetto della domanda, previa chiamata in causa del rappresentante legale della società.

Il Tribunale condannava la convenuta al pagamento di Euro 121.566,72 (somma corrispondente al valore dei beni distratti, come indicato nell'imputazione) e la decisione veniva impugnata dalla A., che ne denunciava l'erroneità sostanzialmente riproponendo le argomentazioni già svolte.

La Corte di Appello di Milano confermava la sentenza di primo grado rilevando, quanto alla mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del rappresentante legale C.R., che non era stata formulata alcuna richiesta di integrazione del contraddittorio o di chiamata in causa, sicchè l'omessa chiamata "iussu iudicis" non sarebbe stata sindacabile in sede di impugnazione; quanto alla prescrizione, che la stessa non era maturata per effetto dell'interruzione conseguente alla costituzione di parte civile del fallimento nel processo penale; quanto alla commisurazione del danno, che la relativa quantificazione era stata effettuata sulla base dell'accertamento in fatto compiuto in sede penale; quanto all'eccezione di compensazione, poichè non dedotta in sede di costituzione ma con memoria ex art. 183 c.p.c., e quindi tardivamente.

Avverso la detta decisione A. proponeva ricorso per Cassazione affidato a due motivi, cui resisteva con controricorso il fallimento GWA, che fra l'altro ne eccepiva l'inammissibilità, per mancata formulazione dei quesiti di diritto ex art. 366 bis c.p.c..

La controversia veniva quindi decisa all'esito dell'udienza pubblica del 5.2.2009.

## **DIRITTO**

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con i due motivi di impugnazione la A. ha rispettivamente denunciato: 1) violazione dell'art. 2043 c.c., artt. 2697, 2909 c.c., in relazione all'art. 651 c.p.p. e art. 278 c.p.c. ed agli artt. 115, 116 e 345 c.p.c., in quanto la condanna generica al risarcimento del danno contenuta nella sentenza penale non determinerebbe l'estensione del giudicato penale alle conseguenze del fatto illecito commesso. La Corte territoriale avrebbe quindi errato nel sostenere il contrario, nel sollevare l'attore dall'onere probatorio sullo stesso incombente e nel non consentire ad essa ricorrente di fornire prova in senso contrario; 2) violazione dei medesimi articoli, oltre che degli artt. 112, 115 e

345 c.p.c., nonché vizio di motivazione, poichè la Corte avrebbe posto a base della conferma della prima decisione elementi di fatto ed un'azione "del tutto diversi rispetto a quelli della domanda proposta in origine e coltivata nell'intero corso del giudizio", atteso che il fallimento avrebbe sperimentato "esclusivamente l'actio iudicati"; avrebbe così deciso "ultra petita" prendendo in esame documenti non specificamente offerti come mezzo di prova; avrebbe fatto riferimento alla relazione del curatore, la cui efficacia probatoria sarebbe stata viceversa limitata alle circostanze accadute direttamente in sua presenza; avrebbe a torto negato l'ammissione di prova testimoniale finalizzata all'accertamento di un credito da opporre in compensazione; avrebbe erroneamente imputato somme e valori opposti in compensazione a conferimenti in conto capitale;

avrebbe contraddittoriamente negato l'intervento "iussu iudicii" della C., che aveva patteggiato la pena e alle cui dichiarazioni era stata attribuita efficacia risolutiva ai fini dell'affermazione della responsabilità della ricorrente.

Il ricorso è inammissibile.

In proposito osserva infatti il Collegio che, come correttamente rilevato dal fallimento, il ricorso non risulta corredato dei prescritti quesiti di diritto, e ciò nonostante che la sentenza oggetto di impugnazione sia stata emessa il 20.3.2007, e quindi in epoca successiva al 2.3.2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, con il quale è stato introdotto (art. 6) l'art. 366 bis c.p.c..

Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio, liquidate in dispositivo.

Ritiene inoltre il Collegio che sussistono le condizioni per infliggere alla ricorrente la condanna al pagamento di somma di danaro ai sensi dell'art. 385 c.p.c., che può essere inflitta nel caso in cui la parte soccombente abbia agito o resistito "anche solo con colpa grave".

Al riguardo occorre invero considerare che i motivi di appello erano stati disattesi in quanto: a) non ricorreva ipotesi di litisconsorzio necessario; b) il credito non era prescritto per l'avvenuta costituzione di parte civile; c) il danno era stato liquidato sulla base degli accertamenti in fatto compiuti dal giudice penale; d) l'eccezione di compensazione era stata sollevata tardivamente; e) le prospettazioni in contrasto con l'appropriazione dei beni da parte della A. sarebbero state precluse dal giudicato penale.

Orbene, a fronte delle puntuali indicazioni della Corte di merito sopra richiamate parte ricorrente, oltre ad aver negligenemente omesso la formulazione dei quesiti, si è limitato a riproporre le questioni di merito precedentemente dedotte, senza cogliere le "rationes decidendi" e reiterando censure oltremodo generiche, in quanto tali del tutto inidonee, quindi, a configurare i profili di erroneità asseritamente riscontrabili nella contestata statuizione della Corte territoriale.

Sono dunque ravvisabili nell'avvenuta presentazione del ricorso gli estremi della colpa grave, in relazione alla quale sembra equo infliggere la condanna al pagamento di Euro 5.000,00 in favore della controparte.

**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Condanna inoltre la stessa ricorrente al pagamento di Euro 5.000,00 in favore del fallimento GWA s.r.l., ai sensi dell'art. 385 c.p.c., comma 4.

Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2009.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2009

---